

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO E

SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO

REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007

LOTTO: 15

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale

in Corso Marconi, 10 e domiciliata ai fini del presente atto in Corso Marconi,

10, capitale sociale Euro 1.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese

presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627

di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente e legale

rappresentante, Domenico ARCIDIACONO nato a Como il 12 novembre

1944 (nel seguito per brevità anche "***S.C.R. - Piemonte S.p.A.***");

E

Sanofi Pasteur MSD S.p.A., sede legale in Roma, Via degli Aldobrandeschi,

15, capitale sociale Euro 1.300.000,00 =i.v., iscritta al Registro delle Imprese

di Roma al n. 05991060582, REA 513285 di Roma, P. IVA 01475191001, in

persona del procuratore speciale Claudio Luci nato a Padova. il 29 Maggio

1958., in forza della procura speciale autenticata dal dott. Antonio IOLI

notaio in Roma rep.n. 29335 del 12 Aprile 2011 (nel seguito per brevità anche

"Operatore economico")

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-

Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.

3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
& Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

- b) la Regione Piemonte ha incaricato S.C.R.-Piemonte S.p.A., nell'ambito della categoria dei vaccini per profilassi igienico sanitaria di cui alla D.G.R. n. 6-11703 del 06 luglio 2009, di procedere all'approvvigionamento aggregato dei vaccini ad uso umano;
- c) S.C.R.-Piemonte S.p.A. in data 07 luglio 2010 sottoscriveva con la Società GlaxoSmithKline S.p.A. una Convenzione avente ad oggetto anche la fornitura del vaccino TYPHERIX (Lotto 15) ;
- d) GlaxoSmithKline S.p.A. in data 09 gennaio 2012 comunicava di dover sospendere la fornitura riferita al Lotto n. 15 per indisponibilità del prodotto offerto (TYPHERIX) fino alla fine dell'anno 2013 e, dunque, per tutta la durata della Convenzione (07 luglio 2013);
- e) S.C.R.-Piemonte S.p.A. in data 27 FEB. 2012 risolveva la suddetta Convenzione in ordine al solo Lotto n. 15, ed affidava, ai sensi del citato art. 140, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, alla Società Sanofi Pasteur S.p.A. la fornitura del vaccino alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario, al fine di garantire il completamento della fornitura;
- f) Sanofi Pasteur S.p.A. si impegna a presentare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, come indicato al paragrafo 14) punto 14 del Disciplinare di gara;
- g) Sanofi Pasteur S.p.A. ha attivato il Call Center secondo quanto disposto al par. 11) lettera G del Disciplinare di Gara ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
© Riproduzione Umana
Dr. Claudio LUCI

h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-
Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa
espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le
condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni
Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime
premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara
ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,
ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato
Tecnico e suoi allegati, Offerta Economica, cauzione definitiva, polizza RC.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga
irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il prodotto oggetto del
presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli
Ordinativi di fornitura e le successive Richieste di consegna, sino alla
concorrenza del quantitativo triennale massimo di 15.000 dosi.

Unitamente alla fornitura del Prodotto il Fornitore dovrà prestare i servizi
connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

a) trasporto e consegna

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

b) assistenza e consulenza alla fornitura.

2. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

3. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico, dagli Ordinativi di fornitura e dalle Richieste di consegna che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della fornitura nonché i riferimenti per la fatturazione.

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli

Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

6. Gli Enti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento pari al 20% del quantitativo della fornitura, previa autorizzazione all'incremento della fornitura prevista nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto del quantitativo ai sensi del R.D. 2440/1923, da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..

Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione del 20% del quantitativo della fornitura dalle stesse richiesta dandone contestuale comunicazione a S.C.R.- Piemonte, senza che a fronte della richiesta di riduzione di tali quantità nel limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione al 07 aprile 2013 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo di cui all'art. 2 comma 1 potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo anche eventualmente incrementato.

2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura che avranno efficacia dalla data di emissione

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

e fino al 07 aprile 2014.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni nelle singole Richieste di consegna, debbono specificare le quantità di prodotto richiesto da consegnare ed i luoghi di consegna. L'Ordinativo di Fornitura e le successive richieste di consegna dovranno essere inviate al Fornitore a mezzo fax. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 comma 1.

ART. 5 – VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Riscossa Umane
Dr. Claudio LUCI

- | | |
|----|--|
| a) | rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.; |
| b) | assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione; |
| c) | fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara; |
| d) | conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti; |
| e) | predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara; |
| f) | verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 4 sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni; |
| g) | eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di consegna emesse da |

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Rischio Umane
Dr. Claudio LUCI

ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella

presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di

Fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti

con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e

della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. Salvo diverso

accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che il

Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e

modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;

h) non dare esecuzione alla Richiesta di consegna se proveniente da un

soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto

Richieste di consegna oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura,

informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte

S.p.A.;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura

organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli

Ordinativi di fornitura;

j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8 del

Capitolato Tecnico;

k) consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per

quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e

anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle

prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

l) fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, tutti i dispositivi per la

somministrazione necessari per l'erogazione del prodotto oggetto della

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
& Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

presente convenzione, laddove lo si richieda;

m) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le

Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle

pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti

dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in

relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

n) effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico,

secondo le modalità ivi previste.

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun

Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e

nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 5 e 6.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare

(vedi par. 9 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità

del prodotto consegnato rispetto a quanto indicato nella richiesta di consegna.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti,

troverà applicazione quanto disciplinato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al

Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle relative richieste di

consegna sarà determinato sulla base del prezzo unitario, IVA esclusa, (da

intendersi comprensivo della fornitura del prodotto, dei dispositivi per la sua

somministrazione, ove necessari, e della prestazione dei servizi connessi) per

le quantità oggetto di ciascuna richiesta di consegna.

In particolare:

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

Lotto	Descrizione	Quantità	Nome	AIC	Prezzo
		massima	Commerciale		unitario
		triennale	del Prodotto		(Iva esclusa)
15	Anti-tifo intramuscolo	15.000 dosi	TYPHIM Vi	029153020	€ 7,70

Il prezzo unitario sopraindicato rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata. Ciascuna fattura, che dovrà essere completata con il riferimento al C.I.G. **0641105095** dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente.

3. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese, salvo diverse pattuizioni con il Fornitore.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:
 presso: Credito Bergamasco Filiale 222, Viale Civiltà del Lavoro, 62 00144 Roma IBAN: IT 13 x 03336 03208 000000003062; Monte dei Paschi di Siena Agenzia 3, Via Cola di Rienzo, 240, 00193 Roma IBAN: IT 88 V 01030 03203 000001390992 nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono: Cristelli Daniel Jacques

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
 Direttore Affari Legali
 e Risorse Umane
 Dr. Claudio LUCI

CF:CRSDLJ54T01Z330N; Biasio Luigi Roberto C.F.: BSILRB51L03H501Y;

Luci Claudio C.F.: LCUCLD58E29G224C; Sormani Giuseppe C.F.:

SRMGPP59E28E514U, De Felici Massimiliano C.F.:

DFLMSM62A30H501Q.

4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

5. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 2 saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 10 lettere a), b) e c) del Capitolato Tecnico.

2. Per la mancata operatività del Call Center (par. 6.3 del Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 8 del Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, penultimo ed ultimo capoverso.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9 comma 2 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il

Sanoil Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti si impegna a presentare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convezione un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

2. La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti della S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e nei confronti delle singole Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.. A tal fine, il Direttore per l'esecuzione del Contratto (art. 18) di ciascuna Amministrazione Contraente dovrà trasmettere, entro 30 giorni dall'avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, a S.C.R.-Piemonte S.p.A. ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione) relativamente ai rispettivi Ordinativi di fornitura.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti.

Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUOI

efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- mancata produzione della cauzione entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto;
- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

- ingiustificata sospensione della fornitura;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
 Direttore Affari Legali
 e Risorse Umane
 Dr. Claudio LUCI

Dr.

ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 – RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti, dal singolo Ordinativo di fornitura al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Qualora, nel corso della fornitura, venissero immessi sul mercato nuovi prodotti che consentono una provata migliore risposta immunologia, o qualora si rendesse necessario acquisire nuove formulazioni, sarà facoltà di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle singole Amministrazioni, recedere dalla Convenzione e/o dai singoli ordinativi di

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

fornitura. Il provvedimento di recesso sarà oggetto di notifica al Fornitore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività già svolta, escluso ogni risarcimento o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

2. L'Amministrazione Contraente e/o S.C.R. - Piemonte S.p.A. può recedere, per qualsiasi motivo da ciascun singolo ordinativo di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R.

3. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni.

4. Qualora S.C.R.-Piemonte S.p.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e, le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R fatto salvo quanto espressamente sopra disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

ART. 14 - SUBAPPALTO

Il Fornitore, in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, la

Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. .

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorsa Umane
Dr. Claudio LUCI

Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore .

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/ della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 17 - REFERENTE DELLA FORNITURA

Il Sig.Paolo Fonti, Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 del presente atto.

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di consegna, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI

presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 21- FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22- SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

ART. 23 -CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li 08 MAR. 2012

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.



SANOFI PASTEUR MSD S.p.A

Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
Direttore Affari Legali
e Risorse Umane
Dr. Claudio LUCI